

# DECISIONE DEL COLLEGIO DELLA PROCURA EUROPEA DEL 21 APRILE 2021

CHE ADOTTA ORIENTAMENTI OPERATIVI IN MATERIA DI INDAGINE,  
POLITICA DI AVOCAZIONE E RINVIO DEI CASI, MODIFICATI DALLA  
DECISIONE 007/2022 DEL 7 FEBBRAIO 2022 E DALLA  
DECISIONE 026/2022 DEL 29 GIUGNO 2022 DEL COLLEGIO  
DELL'EPPO

Il collegio della Procura europea (EPPO),

visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»), in seguito denominato «regolamento EPPO», in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, gli articoli da 25 a 27 e l'articolo 34, paragrafo 3,

visto il regolamento interno dell'EPPO adottato dal suo collegio il 12 ottobre 2020, in particolare gli articoli 42 e 57,

considerando la necessità di garantire una politica coerente in materia di azione penale e di combattere in maniera efficace i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, tenendo conto della proposta del procuratore capo europeo, basata sulle conclusioni del gruppo di lavoro dedicato dei procuratori europei,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Gli orientamenti concernenti le priorità e la politica dell'EPPO in materia di indagini e azione legale figurano nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente decisione.

Gli orientamenti sui criteri per l'avocazione di casi pendenti relativi a reati rientranti nella competenza dell'EPPO e commessi dopo il 20 novembre 2017 figurano nell'allegato 2, che costituisce parte integrante della presente decisione.

Gli orientamenti sui criteri per la non avocazione dei casi da parte dei procuratori europei delegati figurano nell'allegato 3, che costituisce parte integrante della presente decisione.

Gli orientamenti sui criteri per il rinvio di casi alle autorità nazionali competenti figurano nell'allegato 4, che costituisce parte integrante della presente decisione.

## Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 aprile 2021

**Per conto del collegio,**

**Laura Codruța KÖVESI**  
**Procuratrice capo europea**

## **ALLEGATO 1. ORIENTAMENTI SULLE PRIORITÀ E SULLA POLITICA DELL'EPPO IN MATERIA DI INDAGINI E AZIONE PENALE (¹)**

A norma del paragrafo 24 del considerando del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (in appresso: «il regolamento EPPO»), il collegio dell'EPPO adotta decisioni concernenti questioni strategiche, tra cui la determinazione delle priorità e della politica dell'EPPO in materia di indagini e azione penale. Inoltre, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 (²), del regolamento EPPO, il collegio adotta decisioni su questioni strategiche, in particolare al fine di garantire la coerenza, l'efficienza e l'uniformità della politica in materia di azione penale dell'EPPO in tutti gli Stati membri.

L'articolo 25, paragrafo 1, stabilisce che «[l]'EPPO esercita la sua competenza avviando un'indagine a norma dell'articolo 26 o decidendo di avvalersi del suo diritto di avocazione ai sensi dell'articolo 27».

L'EPPO avvia un'indagine quando riceve informazioni pertinenti su un reato commesso o in corso di commissione per il quale potrebbe essere competente e per il quale un'autorità giudiziaria o di polizia di uno Stato membro non ha avviato un'indagine.

L'EPPO può decidere di avvalersi del proprio diritto di avocazione quando un'autorità giudiziaria o di polizia di uno Stato membro ha avviato un'indagine in merito a un reato per il quale l'EPPO potrebbe esercitare la propria competenza.

L'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento interno dell'EPPO (in appresso: «regolamento interno») prevede che la verifica ai fini dell'avocazione valuti ulteriori criteri, in particolare:

- a. la scadenza dell'indagine;
- b. la pertinenza dell'indagine al fine di garantire la coerenza della politica dell'EPPO in materia di indagini e azione penale;
- c. gli aspetti transfrontalieri dell'indagine;
- d. la sussistenza di qualsiasi altro motivo specifico che lasci intendere che l'EPPO si trova in una posizione migliore per proseguire l'indagine.

In tale contesto, il collegio stabilisce gli orientamenti che seguono e che devono essere presi in considerazione dai procuratori europei delegati per quanto concerne le priorità e la politica dell'EPPO in materia di indagini e azione penale.

### **1. Apertura di un'indagine**

- a) Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento EPPO, «le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e le autorità degli Stati membri competenti ai sensi del diritto nazionale applicabile comunicano senza indebito ritardo all'EPPO qualsiasi

---

(¹) I presenti orientamenti sono riprodotti nella versione adottata dalla decisione 029/2021 del collegio dell'EPPO del 21 aprile 2021 e modificata dalla decisione 026/2022 del collegio dell'EPPO del 29 giugno 2022.

(²) Salvo diversa indicazione, gli articoli citati sono gli articoli del «regolamento EPPO».

condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza in conformità dell'articolo 22, dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3». Si tratta del canale principale che consente all'EPPO di esercitare la propria competenza avviando un'indagine.

- b) Le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e le autorità degli Stati membri sono le principali fonti di comunicazione di reati. L'EPPO può altresì ricevere informazioni dirette da altre fonti, quali denunce di persone fisiche e giuridiche. In effetti, l'articolo 26, paragrafo 1, prevede che l'EPPO avvii un'indagine se «esistono ragionevoli motivi per ritenere» che sia o sia stato commesso un reato di sua competenza, senza menzionare alcuna fonte specifica.
- c) L'articolo 24, paragrafo 1, fa riferimento all'articolo 22 e all'articolo 25, paragrafi 2 e 3, il che significa che l'EPPO è, innanzitutto, l'unica autorità competente a valutare se essa debba esercitare la propria competenza. Ciò comprende i casi in cui esiste una potenziale competenza concorrente dell'EPPO e delle procure nazionali. L'articolo 24, paragrafo 1, prevede un canale di comunicazione per segnalare reati dedicato direttamente ed esclusivamente all'EPPO, che non può coinvolgere le autorità giudiziarie nazionali in qualità di destinatari simultanei o concomitanti della comunicazione. In tal caso, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione e le autorità degli Stati membri competenti ai sensi del diritto nazionale applicabile depositano la comunicazione del reato direttamente ed esclusivamente presso l'EPPO. La comunicazione ricevuta a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, mira a determinare l'adozione da parte dell'EPPO di una decisione circa l'opportunità o meno di esercitare la sua competenza avviando un'indagine; di conseguenza, tale comunicazione deve essere indirizzata esclusivamente all'EPPO.
- d) Pertanto, la comunicazione di reati da parte delle suddette autorità principalmente ed esclusivamente all'EPPO eviterà interferenze con le prerogative di quest'ultima e le sue indagini. Tale linea esclusiva di comunicazione eviterebbe il rischio di indagini parallele e delle loro conseguenze negative, nonché un grave pregiudizio del meccanismo di scambio di informazioni previsto dal regolamento.
- e) Le norme di cui sopra lasciano impregiudicato il diritto delle autorità nazionali di ricevere informazioni tempestive in merito a qualsiasi causa che l'EPPO decida di avviare, in quanto quest'ultima è tenuta a trasmettere tali informazioni a norma dell'articolo 25, paragrafo 5 e dell'articolo 26, paragrafo 7.

## 2. Avocazione di un'indagine

- a) L'EPPO riceverà informazioni in merito a un reato per il quale potrebbe esercitare la propria competenza dopo che un'autorità giudiziaria o di polizia di uno Stato membro ha già avviato un'indagine. Tali informazioni sono ricevute a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, e sono legate all'eventuale decisione dell'EPPO di esercitare la propria competenza avvalendosi del proprio diritto di avocazione.

- b) Come indicato in precedenza, i criteri da soddisfare per decidere se avocare o meno un caso per il quale un'autorità nazionale ha già avviato un'indagine penale sono diversi da quelli relativi all'apertura di un'indagine.
- c) In attesa della decisione dell'EPPO in merito all'avocazione, l'autorità nazionale può comunque effettuare azioni di indagine, poiché, conformemente all'articolo 27, paragrafo 5, l'autorità nazionale è tenuta ad astenersi dal compiere ulteriori atti di indagine soltanto dopo che l'EPPO ha esercitato il proprio diritto di avocazione. Dopo aver fornito le informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 2, e prima che l'EPPO adotti una decisione circa l'avocazione, all'autorità nazionale non è consentito soltanto adottare alcuna decisione che possa avere l'effetto di impedire all'EPPO di esercitare il proprio diritto di avocazione.
- d) Si osserva altresì che l'articolo 24, paragrafo 2, prevede che soltanto «qualora [...] la competente autorità giudiziaria o di polizia» di uno Stato membro ritenga che l'indagine che sta svolgendo riguardi un reato di cui all'articolo 22, e all'articolo 25, paragrafi 2 e 3, tale autorità ne informa l'EPPO. Poiché i reati che rientrano nella competenza dell'EPPO non sono inclusi in un «elenco chiuso di reati» e pertanto non sono sempre immediatamente identificabili, l'autorità nazionale competente potrebbe dover effettuare una valutazione iniziale prima di informare l'EPPO.
- e) Tuttavia, soltanto ed esclusivamente con riferimento alle circostanze di cui all'articolo 24, paragrafo 3, l'autorità giudiziaria o di polizia competente dello Stato membro può ritenere che l'EPPO non possa esercitare la sua competenza. In ogni caso, l'autorità nazionale competente è tenuta a informarne l'EPPO.
- f) Nel caso in cui l'autorità nazionale non ritenga che l'EPPO debba essere informata, quest'ultima potrebbe comunque esercitare il suo diritto di avocazione dopo aver ricevuto informazioni da altre fonti e seguendo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3 e, di conseguenza, all'articolo 24, paragrafo 2.

### **3. Orientamenti per l'esercizio della competenza dell'EPPO**

#### **3.1. Norme generali**

- a) Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento EPPO, le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione, nonché le autorità degli Stati membri competenti ai sensi del diritto nazionale applicabile, segnalano esclusivamente all'EPPO qualsiasi condotta criminosa di cui all'articolo 22 e all'articolo 25, paragrafi 2 e 3.
- b) Ai fini dei presenti orientamenti, la valutazione del danno arrecato o che potrebbe essere arrecato agli interessi finanziari dell'Unione europea tiene conto dei seguenti aspetti:
  - 1. una perdita effettiva di risorse o attivi dell'Unione europea e/o una perdita che si sarebbe potuta verificare qualora il reato fosse stato compiuto secondo l'intenzione dell'autore o degli autori del reato;

2. il valore dell'appalto, nei casi concernenti appalti, nei quali la condotta non abbia causato una perdita materiale effettiva ai danni degli interessi finanziari dell'Unione, ma l'appalto non sarebbe stato aggiudicato in assenza dell'attività fraudolenta.
- c) Quando l'EPPO decide di esercitare la propria competenza per un reato che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 22, paragrafo 2 o 3, oppure dell'articolo 25, paragrafo 2 o 3, ed è prevedibile che tale decisione possa dar luogo a un conflitto di competenza ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, tanto la decisione dell'EPPO quanto le informazioni allo Stato membro sono motivate e contengono una motivazione specifica in merito alla competenza dell'EPPO nel caso di specie.

### **3.2. Esercizio della competenza tramite l'apertura di un'indagine con riferimento a informazioni relative a condotte criminose che l'EPPO riceve a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, o da altre fonti autonome**

- a) L'EPPO esercita la propria competenza in relazione ai reati di cui all'articolo 22, paragrafo 1, che rientrano nell'ambito di applicazione della propria competenza materiale, territoriale, personale e temporale.
- b) Conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento EPPO, quest'ultima esercita la propria competenza per i reati concernenti la partecipazione a un'organizzazione criminale se l'attività criminosa di tale organizzazione criminale è finalizzata alla commissione di uno dei reati di cui all'articolo 22, paragrafo 1. In tal caso, e fatto salvo l'articolo 25, paragrafo 3, l'EPPO avvia l'indagine indipendentemente dalla contemporanea presenza di altri reati sottostanti e indipendentemente dal danno causato o che potrebbe essere causato agli interessi finanziari dell'Unione da reati non rientranti tra quelli di cui all'articolo 22, paragrafo 1.
- c) Quando l'attività illecita di una tale organizzazione criminale è affrontata parimenti in svariati settori e se la finalità di commettere uno o più reati di cui all'articolo 22, paragrafo 1, coincide con l'intenzione di commettere altri reati, l'EPPO può esercitare la propria competenza soltanto se si verifica una delle seguenti circostanze:
  1. la sanzione massima prevista dal diritto nazionale per il reato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, è più severa della sanzione massima prevista per un altro reato sottostante e la separazione delle indagini nuocerebbe alla gestione efficace dell'indagine o dell'azione penale, lederebbe l'interesse della giustizia o potrebbe pregiudicare le garanzie procedurali o i diritti fondamentali degli imputati o delle vittime. Se la sanzione massima prevista per il reato che esula dalla competenza dell'EPPO è più severa, quest'ultima può comunque esercitare la propria competenza se tale reato è stato strumentale per commettere il reato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, se è stato commesso per garantire l'impunità degli atti per i quali l'EPPO è competente o se è stato strumentale a qualsiasi operazione, trasferimento o alienazione di proventi del reato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1;

2. vi è motivo di presumere che il danno reale o potenziale per gli interessi finanziari dell'Unione causato dall'attività criminosa in questione sia superiore al danno reale o potenziale arrecato a un'altra vittima;
  3. l'indagine potrebbe avere ripercussioni a livello dell'Unione o danneggiarne la reputazione, compresi i casi in cui la reputazione dell'Unione potrebbe essere compromessa a livello nazionale o locale.
- d) L'EPPO eserciterà la propria competenza in relazione a qualsiasi altro reato indissolubilmente connesso alla condotta criminosa rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, in conformità dell'articolo 22, paragrafo 3 e dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento EPPO. Un reato è considerato indissolubilmente connesso ad un altro reato, tra l'altro, quando:
1. la decisione separata sull'eventuale esercizio dell'azione penale nei confronti di uno di essi può generare conseguenze *ne bis in idem* (duplice esame dello stesso reato) nel contesto dell'indagine, dell'azione penale o del processo dell'altro;
  2. entrambi i reati sono stati commessi tramite la medesima attività materiale e con il medesimo intento;
  3. l'insieme dei fatti che compongono tali reati è stato compiuto nel contesto dell'esecuzione dello stesso piano criminale al fine di conseguire lo stesso obiettivo comune;
  4. il concreto comportamento illecito che compone uno dei reati è legato in termini di tempo, spazio e oggetto all'altro reato, con il quale costituisce un insieme inscindibile;
  5. i fatti che si ricollegano a tali reati sono interconnessi e pertanto un'indagine, un'azione penale o una sentenza separata in merito ai reati nel contesto di procedimenti diversi dividerebbero artificialmente la serie di eventi che costituiscono il processo naturale di azione.
- e) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1371, l'EPPO esercita la propria competenza in relazione ai reati di riciclaggio di denaro riguardanti beni <sup>(3)</sup> provenienti dai reati di cui all'articolo 22, paragrafo 1.
- f) Quando le attività di riciclaggio riguardano tanto i beni provenienti dai reati di cui all'articolo 22, paragrafo 1, quanto da qualsiasi altro reato, l'EPPO esercita la propria competenza:
1. se la sanzione massima prevista dal diritto nazionale per un reato presupposto rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, è più severa della sanzione massima prevista per l'altro reato presupposto, a meno che quest'ultimo reato non sia stato strumentale alla commissione del reato rientrante nel campo di applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1;

---

<sup>(3)</sup> Nel presente documento il termine «proprietà» è utilizzato conformemente alla definizione di cui alle raccomandazioni del GAFI: per «beni si intendono i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o gli strumenti legali che attestano la proprietà o interessi sui beni medesimi» (glossario).

2. se il valore dei beni derivanti dai reati di cui all'articolo 22, paragrafo 1, è superiore al valore dei beni derivanti da altri reati presupposto;  
oppure
3. se l'indagine potrebbe avere ripercussioni a livello dell'Unione o danneggiare la reputazione di quest'ultima, compresi i casi in cui la reputazione dell'Unione potrebbe essere compromessa a livello nazionale o locale.

### **3.3. Esercizio della competenza tramite l'avocazione di un'indagine con riferimento a informazioni relative a condotte criminose che l'EPPO riceve a norma dell'articolo 24, paragrafo 2**

L'EPPO esercita la propria competenza avocando un'indagine quando sono soddisfatti i criteri di cui al punto 3.2 e almeno uno dei seguenti criteri aggiuntivi:

- a) l'indagine potrebbe avere ripercussioni a livello dell'Unione o danneggiarne la reputazione, compresi i casi in cui la reputazione dell'Unione potrebbe essere compromessa a livello nazionale o locale;
- b) sono sospettati di aver commesso il reato, a qualsiasi titolo, funzionari o altri agenti dell'Unione o membri delle istituzioni dell'Unione o altri funzionari pubblici <sup>(4)</sup>;
- c) l'indagine ha una dimensione transfrontaliera che coinvolge almeno due Stati membri partecipanti, il che pone l'EPPO, in quanto ufficio unico, in una posizione più efficace per indagare e portare avanti l'azione penale;
- d) l'indagine ha una dimensione transfrontaliera, che coinvolge tanto gli Stati membri partecipanti quanto gli Stati membri non partecipanti e/o paesi terzi, e le autorità nazionali dello Stato membro partecipante non hanno intrapreso alcuna azione pertinente o l'indagine è notevolmente in ritardo;
- e) l'autorità nazionale non ha adottato, o è improbabile che adotti, le misure necessarie per una riparazione integrale del danno agli interessi finanziari dell'Unione;
- f) l'autorità nazionale non ha intrapreso indagini significative;
- g) le autorità nazionali competenti e l'EPPO raggiungono un accordo in merito al fatto che quest'ultima si trova in una posizione migliore per indagare o portare avanti l'azione penale;  
oppure

---

<sup>(4)</sup> Nel presente documento il termine «funzionario pubblico» è utilizzato conformemente alle definizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 4, e al considerando 10 della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (direttiva PIF), e all'articolo 2, lettere a), b) e c), della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, compresi i funzionari di un'organizzazione internazionale pubblica.



- h) vi è un'urgente necessità di affrontare una o più delle seguenti circostanze e l'autorità nazionale competente non ha intrapreso azioni pertinenti ed è improbabile che intraprenda azioni per farvi fronte o non è in grado di procedere in tal senso:
1. esiste il pericolo concreto che i proventi di reato siano dissipati, venduti, trasferiti o comunque resi indisponibili per la confisca;
  2. esiste il pericolo concreto che l'indagato o gli indagati tenti/tentino di fuggire o stia/stiano effettivamente cercando di sfuggire all'azione penale e alla giustizia;
  3. esiste il pericolo concreto che uno o più testimoni chiave sia/siano intimiditi, danneggiati o comunque contattati per modificare la loro dichiarazione;
  4. esiste il pericolo concreto che prove importanti siano distrutte, nascoste o rese comunque indisponibili;
  5. esiste il rischio di un aumento del danno agli interessi finanziari dell'Unione.

## **4. Sollevare o reagire a un conflitto di competenza a norma dell'articolo 25, paragrafo 6**

### **4.1. Il quadro giuridico**

- a) A norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento EPPO, in caso di disaccordo tra l'EPPO e le procure nazionali sulla questione se la condotta criminosa rientri nel campo di applicazione dell'articolo 22, paragrafo 2 o 3, o dell'articolo 25, paragrafo 2 o 3, la decisione in merito al soggetto competente è presa dall'autorità nazionale competente per decidere in merito all'attribuzione delle competenze in materia di azione penale a livello nazionale.
- b) Sebbene il regolamento non istituisca alcuna procedura per sollevare il conflitto, si ritiene che tanto l'EPPO quanto la procura nazionale potrebbero essere in grado di chiedere una decisione in merito a quale sia il soggetto che debba essere competente per le indagini in merito al caso.
- c) In assenza di una procedura specifica stabilita dal suo regolamento istitutivo, l'EPPO rispetta le norme stabilite dal diritto nazionale in materia di risoluzione dei conflitti di competenza e si rivolge all'autorità che lo Stato membro interessato ha specificato essere quella adeguata, incaricata di decidere in merito all'attribuzione della competenza.
- d) L'EPPO riceve le informazioni a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, soltanto in riferimento ai casi di cui all'articolo 25, paragrafo 3. In tal caso, l'EPPO può esercitare la propria competenza ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6. L'articolo 27, paragrafo 1, prevede che l'EPPO decida se esercitare il suo diritto di avocazione dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti a norma dell'articolo 24, paragrafo 2. Il considerando 61 afferma che «[q]uando un'autorità giudiziaria o di polizia di uno Stato membro avvia un'indagine su un reato e ritiene che l'EPPO non possa esercitare la propria competenza, ne informa l'EPPO per consentire a quest'ultima di valutare se debba esercitare

- competenza». L'EPPO è del tutto autonoma nello stabilire se il reato rientri o meno nella sua competenza.
- e) Applicando per analogia l'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento, l'EPPO può altresì informare l'autorità nazionale competente di aver valutato l'indagine come rientrante nella propria competenza nonché della propria intenzione di esercitare il diritto di avocazione. L'EPPO può pertanto chiedere all'autorità nazionale competente di comunicare le informazioni conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento.
  - f) Tuttavia, se l'autorità nazionale competente è in disaccordo e decide di confermare la propria considerazione secondo cui l'EPPO non potrebbe esercitare la propria competenza a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, l'EPPO può comunque esercitare la propria competenza ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, applicabile in caso di disaccordo tra la stessa e le procure nazionali.
  - g) In tutti gli altri casi, anche quando l'indagine è connessa a reati di criminalità organizzata e riciclaggio di denaro, l'autorità nazionale è tenuta a informare l'EPPO conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, e, di conseguenza, se ritiene di dover esercitare la propria competenza, eserciterà il proprio diritto di avocazione.
  - h) Al contrario, in svariate occasioni la procura nazionale può sollevare un «conflitto positivo»<sup>(5)</sup> di competenza. Come indicato in precedenza, l'EPPO informa l'autorità nazionale competente in merito a qualsiasi decisione di esercitare o di astenersi dall'esercitare la propria competenza, conformemente all'articolo 25, paragrafo 5, all'articolo 24, paragrafo 7, all'articolo 26, paragrafi 2 e 7 e all'articolo 27, paragrafo 7. Ogniqualvolta l'EPPO esercita la propria competenza, avviando o avocando un'indagine, in relazione a una condotta criminosa che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 22, paragrafo 2 o 3 o dell'articolo 25, paragrafo 2 o 3, la procura nazionale ha il diritto, dopo aver ottenuto le informazioni pertinenti, di chiedere all'autorità nazionale competente di prendere una decisione in merito a chi debba essere competente per le indagini sul caso.
  - i) Per quanto riguarda un possibile «conflitto negativo»<sup>(6)</sup> di competenza, le autorità nazionali non possono trasferire o rinviare casi all'EPPO, ma possono soltanto informare quest'ultima a norma dell'articolo 24, paragrafo 2. Dopo aver valutato le informazioni, l'EPPO può decidere di non esercitare la propria competenza e non è tenuta a sollevare alcun «conflitto negativo». In tal caso, l'indagine resta di competenza dell'autorità nazionale competente.
  - j) Tuttavia, l'autorità nazionale competente potrebbe sollevare un «conflitto negativo» in qualsiasi momento qualora l'EPPO decida di non esercitare la propria competenza in relazione a qualsiasi condotta criminosa che rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 22, paragrafo 2 o 3, oppure dell'articolo 25, paragrafo 2 o 3.

---

<sup>(5)</sup> Per «conflitto positivo» si intendono le circostanze in cui tanto l'EPPO quanto la procura nazionale dichiarano di essere competenti a indagare e portare avanti l'azione penale in merito al caso in questione.

<sup>(6)</sup> Per «conflitto negativo» si intendono le circostanze in cui tanto l'EPPO quanto la procura nazionale dichiarano di non essere competenti a indagare e portare avanti l'azione penale in merito al caso in questione e che la competenza spetta all'altra autorità.

- k) Si osserva che l'autorità nazionale può sollevare un «conflitto negativo» anche in caso di rinvio da parte dell'EPPO a norma dell'articolo 34, paragrafo 1. Infatti, conformemente all'articolo 34, paragrafo 5, quando l'EPPO decide di deferire all'autorità nazionale un caso di cui all'articolo 34, paragrafi 2 e 3, quest'ultima può decidere di non accettare di subentrare nella causa. Tuttavia, l'autorità nazionale non ha il diritto di respingere un rinvio per un caso rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 34, paragrafo 1. L'unico tipo di indagine che può essere deferito a un'autorità nazionale a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, in relazione al quale può essere sollevato un conflitto negativo, riguarda i reati relativi alla partecipazione a un'organizzazione criminale, qualora risulti che l'attività criminosa non è incentrata sulla commissione dei reati di cui all'articolo 22, paragrafo 1. Un disaccordo tra l'EPPO e le procure nazionali sulla questione se la condotta criminosa rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 22, paragrafo 2, ossia su quale sia l'oggetto dell'attività criminosa, può essere sottoposto all'attenzione dell'autorità nazionale competente affinché adotti una decisione in merito a norma dell'articolo 25, paragrafo 6.

#### **4.2. Orientamenti dell'EPPO in caso di disaccordo che potrebbe causare un conflitto di competenze ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento EPPO**

- a) Qualora l'EPPO decida di sollevare un conflitto attraverso la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento, il procuratore europeo delegato deposita una domanda motivata presso l'autorità nazionale competente chiedendo che l'EPPO sia dichiarata competente per le indagini sul caso, laddove pertinente conformemente alla legislazione nazionale.
- b) Quando l'EPPO riceve informazioni secondo cui un procuratore nazionale ha sollevato un conflitto di competenze ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento EPPO, il procuratore europeo delegato incaricato del caso, previa consultazione del procuratore europeo incaricato della supervisione e, se del caso, conformemente alla legislazione nazionale, presenta una relazione all'autorità nazionale competente. Il procuratore europeo delegato incaricato del caso spiegherà perché l'EPPO ha esercitato la sua competenza e fornirà all'autorità nazionale competente i documenti pertinenti.
- c) Laddove necessario ai fini dell'adozione di una decisione informata ai fini dell'applicazione dell'articolo 25, paragrafo 6, il procuratore europeo delegato chiede ulteriori informazioni pertinenti a disposizione delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione nonché delle autorità degli Stati membri, conformemente all'articolo 24, paragrafo 9.

## **ALLEGATO 2. ORIENTAMENTI SUI CRITERI PER L'AVOCAZIONE DI CASI PENDENTI RELATIVI A REATI DI COMPETENZA DELL'EPPO a 20 NOVEMBRE 2017**

A norma dell'articolo 120, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (di seguito «il regolamento EPPO»), l'EPPO è competente per qualsiasi reato di sua attinenza commesso dopo il 20 novembre 2017, a condizione che l'indagine nazionale non sia già stata conclusa e che l'imputazione non sia stata presentata a un organo giurisdizionale a norma dell'articolo 27, paragrafo 7, secondo comma.

Con ogni probabilità, nella fase molto precoce dell'attività operativa dell'EPPO, le procure nazionali informeranno l'EPPO, a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento EPPO, di un numero elevato di casi in relazione ai quali l'EPPO potrebbe esercitare il suo diritto di avocazione.

Secondo le stime ricevute dagli Stati membri, l'EPPO riceverà informazioni in merito a circa 2 150 casi in corso (in appresso: «arretrato giudiziario»). A norma dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento EPPO, ciascuna di queste informazioni attiverà il termine di 5 giorni per l'adozione di una decisione circa l'esercizio del diritto di avocazione e, pertanto, l'obbligo di informare di conseguenza le autorità nazionali.

Conformemente ai principi di proporzionalità e necessità, l'EPPO dovrebbe avocare soltanto i casi nel contesto dei quali l'esercizio della sua competenza apporterebbe un valore aggiunto al proseguimento dell'indagine.

A tale riguardo, l'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento interno dell'EPPO, che stabilisce le norme di verifica ai fini dell'avocazione, fa riferimento ai seguenti criteri generali:

- a. la scadenza dell'indagine;
- b. la pertinenza dell'indagine al fine di garantire la coerenza della politica dell'EPPO in materia di indagini e azione penale;
- c. gli aspetti transfrontalieri dell'indagine;
- d. la sussistenza di qualsiasi altro motivo specifico che lasci intendere che l'EPPO si trova in una posizione migliore per proseguire l'indagine.

In tale contesto, il collegio stabilisce i seguenti criteri specifici che devono essere presi in considerazione dai procuratori europei delegati per l'avocazione di indagini in corso relative a reati commessi tra il 20 novembre 2017 e la data in cui l'EPPO assume i compiti di indagine e di azione penale ad essa conferiti dal regolamento in questione:

- a) l'EPPO avocherà:
  1. le indagini che potrebbero avere ripercussioni a livello dell'Unione o danneggiarne la reputazione, compresi i casi in cui la reputazione dell'Unione potrebbe essere compromessa soltanto a livello nazionale o locale;

2. le indagini nel contesto delle quali possono essere sospettati di aver commesso il reato funzionari o altri agenti dell'Unione, ovvero membri delle istituzioni dell'Unione o altri funzionari pubblici (7);
- b) qualora i requisiti di cui al paragrafo 1 non siano soddisfatti, l'EPPO può comunque avocare il caso se:
1. è pertinente al fine di garantire la coerenza della politica dell'EPPO in materia di indagini e azione penale;
  2. vi sono motivi specifici che lasciano intendere che l'EPPO si trova in una posizione migliore per proseguire l'indagine;
  - e
  3. il termine rimanente per l'indagine e il termine procedurale per la presentazione dell'imputazione non sono compatibili con gli atti di indagini ancora da svolgere e non compromettono la regolare conclusione dell'indagine;
- c) fatti salvi i criteri di cui sopra, l'EPPO, in linea di principio, non avoca un'indagine se è stata avviata più di due anni prima dell'entrata in funzione dell'EPPO conformemente all'articolo 120, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento EPPO;
- d) in ogni caso, l'EPPO avoca le indagini che rientrano nel suo mandato se viene raggiunto un accordo in merito all'avocazione con le autorità nazionali competenti.

---

(7) Nel presente documento il termine «funzionario pubblico» è utilizzato conformemente alle definizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 4, e al considerando 10 della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (direttiva PIF), e all'articolo 2, lettere a), b) e c), della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, compresi i funzionari di un'organizzazione internazionale pubblica.

## **ALLEGATO 3. ORIENTAMENTI DEL COLLEGIO DELL'EPPO SUI CRITERI DI NON VOCAZIONE DI CASI DA PARTE DEI PROCURATORI EUROPEI DELEGATI**

Al fine di decidere di non avocare un caso che comporti o possa comportare un danno agli interessi finanziari dell'Unione inferiore a 100 000 EUR, conformemente all'articolo 27, paragrafo 8, del regolamento EPPO, un procuratore europeo delegato tiene conto degli orientamenti riportati di seguito.

Fatti salvi i poteri della camera permanente in materia, i procuratori europei delegati decidono, in modo indipendente e senza indebito ritardo, di non avocare un caso relativo a tali reati, fatto salvo il caso in cui:

- a) funzionari pubblici, quali definiti all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, sono sospettati di aver commesso, a qualsiasi titolo, il reato;
- b) l'indagine riguarda un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento EPPO;
- c) l'indagine potrebbe avere ripercussioni a livello dell'Unione o danneggiarne la reputazione, compresi i casi in cui la reputazione dell'Unione potrebbe essere compromessa a livello nazionale o locale;
- d) l'indagine ha una dimensione transfrontaliera che coinvolge almeno due Stati membri partecipanti all'istituzione dell'EPPO, il che pone l'EPPO, in quanto ufficio unico, in una posizione più efficace per indagare e portare avanti l'azione penale;
- e) l'indagine ha una dimensione transfrontaliera, che coinvolge tanto Stati membri partecipanti quanto Stati membri non partecipanti all'istituzione dell'EPPO, e/o paesi terzi, e le autorità nazionali non hanno intrapreso alcuna azione pertinente o l'indagine è notevolmente in ritardo;
- f) l'autorità nazionale non ha adottato, o è improbabile che adotti, le misure necessarie per una riparazione integrale del danno agli interessi finanziari dell'Unione;  
oppure
- g) vi è un'urgente necessità di affrontare una o più delle seguenti circostanze e l'autorità nazionale competente non ha intrapreso azioni pertinenti ed è improbabile che intraprenda azioni per farvi fronte o non è in grado di procedere in tal senso:
  1. esiste il pericolo concreto che i proventi di reato siano dissipati, venduti, trasferiti o comunque resi indisponibili per la confisca;
  2. esiste il pericolo concreto che l'indagato o gli indagati tenti/tentino di fuggire o stia/stiano effettivamente cercando di sfuggire all'azione penale e alla giustizia;
  3. esiste il pericolo concreto che uno o più testimoni chiave sia/siano intimiditi, danneggiati o comunque contattati per modificare la loro dichiarazione;



PROCURA  
EUROPEA

4. esiste il pericolo concreto che prove importanti siano distrutte, nascoste o rese comunque indisponibili;
5. esiste il rischio di un aumento del danno agli interessi finanziari dell'Unione.

## **ALLEGATO 4. ORIENTAMENTI SUI CRITERI PER IL RINVIO DEI CASI ALLE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI**

A norma dell'articolo 34, paragrafo 3, e in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento EPPO, il collegio emana orientamenti generali che consentono alle camere permanenti di deferire un caso alle autorità nazionali competenti nei seguenti casi:

- con riguardo a un reato che comporti o possa comportare un danno per gli interessi finanziari dell'Unione inferiore a 100 000 EUR, qualora il collegio ritenga che, tenuto conto del grado di gravità del reato o della complessità del procedimento nel singolo caso, non sia necessario svolgere indagini o esercitare l'azione penale a livello dell'Unione e che sia nell'interesse dell'efficienza delle indagini o dell'azione penale;
- in relazione ai reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva (UE) 2017/1371, qualora il danno reale o potenziale per gli interessi finanziari dell'Unione non sia superiore al danno reale o potenziale arrecato a un'altra vittima.

Ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento EPPO, tale rinvio comprende anche qualsiasi reato indissolubilmente connesso di competenza dell'EPPO di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

### **1. Reati che hanno arrecato o possono arrecare un danno agli interessi finanziari dell'Unione inferiore a 100 000 EUR**

A norma dell'articolo 34, paragrafo 3, primo comma, del regolamento EPPO, per quanto riguarda i reati che hanno arrecato o che possono arrecare un danno agli interessi finanziari dell'Unione inferiore a 100 000 EUR, la camera permanente può deferire il caso alle autorità nazionali competenti fatto salvo il caso in cui:

- a) funzionari pubblici, quali definiti all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, sono sospettati di aver commesso, a qualsiasi titolo, il reato;
- b) l'indagine riguarda un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento EPPO;
- c) l'indagine potrebbe avere ripercussioni a livello dell'Unione o danneggiarne la reputazione, compresi i casi in cui la reputazione dell'Unione potrebbe essere compromessa soltanto a livello nazionale o locale;
- d) l'indagine ha una dimensione transfrontaliera che coinvolge almeno due Stati membri partecipanti all'istituzione dell'EPPO e/o che coinvolge tanto Stati membri partecipanti quanto Stati membri non partecipanti all'EPPO e/o Stati terzi, il che pone l'EPPO, in quanto ufficio unico, in una posizione migliore per indagare e portare avanti l'azione penale;
- e) esistono motivi per ritenere che l'autorità nazionale non adotterebbe le misure necessarie per una riparazione integrale del danno agli interessi finanziari dell'Unione;



- f) vi è un'urgente necessità di affrontare una o più delle seguenti circostanze e vi sono motivi per ritenere che l'autorità nazionale competente non intraprenderebbe azioni pertinenti per farvi fronte:
1. esiste il pericolo concreto che i proventi di reato siano dissipati, venduti, trasferiti o comunque resi indisponibili per la confisca;
  2. esiste il pericolo concreto che l'indagato o gli indagati tenti/tentino di fuggire o stia/stiano effettivamente cercando di sfuggire all'azione penale e alla giustizia;
  3. esiste il pericolo concreto che uno o più testimoni chiave sia/siano intimiditi, danneggiati o comunque contattati per modificare la loro dichiarazione;
  4. esiste il pericolo concreto che prove importanti siano distrutte, nascoste o rese comunque indisponibili;
  5. esiste il rischio di un aumento del danno agli interessi finanziari dell'Unione.

## **2. Reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva (UE) 2017/1371 e casi in cui il danno reale o potenziale per gli interessi finanziari dell'Unione non è superiore al danno reale o potenziale arrecato a un'altra vittima**

In relazione ai reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva (UE) 2017/1371, laddove il danno reale o potenziale per gli interessi finanziari dell'Unione non sia superiore al danno reale o potenziale arrecato a un'altra vittima, su richiesta di quest'ultima, la camera permanente può deferire il caso alle autorità nazionali competenti se:

- a) l'altra vittima è un'istituzione o un organismo pubblico di uno Stato membro; e
- b) l'autorità nazionale competente si trova in una posizione migliore per indagare o portare avanti l'azione penale.